



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMEDIATAMENTE ESEGUIRE

## Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <b>99</b> del Reg.	<b>Oggetto:</b> Area Pedonale permanente Via San Giorgio - rettifica regolamentazione modalità di accesso.
Data: <b>20 / 6 / 2019</b>	

L'anno duemiladiannove, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 9,30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
AVANTARIO	Dott. Carlo	VICE-SINDACO		x
BRIGUGLIO	Dott. Domenico	ASSESSORE	x	
PALMIERI	Avv. Cherubina	ASSESSORE	x	
NENNA	Avv. Marina	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Avv. Cecilia	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	Avv. Michele	ASSESSORE		x
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE		x
CORMIO	Rag. Patrizia	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott. Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Francesco Angelo LazzaroIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 7Assessori, ed assenti n. 3 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 3 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. rubricato "*Definizioni stradali e di traffico*" al comma 1 punto 3) definisce "*Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali*";
- Dalla lettura del summenzionato articolo emerge evidente che relativamente all'area pedonale la circolazione è preclusa a tutti i veicoli, fatta eccezione ad alcune e ben precisate categorie;
- L'art. 7 comma 9 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. così recita: "*I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.*"
- Attualmente la Via San Giorgio è area pedonale, con esclusione della fascia oraria 08.00 - 11.00 dove è consentito il transito e la sosta per il carico e scarico merce;
- Che con ordinanza dirigenziale n.154 del 09.08.2018 veniva istituita la sosta regolamentata a titolo gratuito e senza custodia mediante il sistema del disco orario su Via Mario Pagano nel tratto compreso tra il numero civico da n. 257 a 235;

Ritenuto quindi istituire in forma permanente (tutti i giorni dalle 00.00 alle ore 24.00) l'area pedonale su San Giorgio con abrogazione della deroga prevista, avendo individuato aree di sosta a tempo sulla Via Mario Pagano (strada posta nelle immediate vicinanze dalla Via San Giorgio)

che consentono le operazioni di carico e scarico della merce;

**Visto:**

- Il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni)

**Dato atto che** il Dirigente del Corpo di Polizia Locale - ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e che non necessita del parere di regolarità contabile poiché il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

### D E L I B E R A


1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente disposto deliberativo;
2. di istituire in forma permanente (tutti i giorni dalle 00.00 alle ore 24.00) l'area pedonale su San Giorgio con abrogazione della deroga prevista per il carico e scarico merci, avendo individuato aree di sosta a tempo sulla Via Mario Pagano (strada posta nelle immediate vicinanze dalla Via San Giorgio) che consentono lo svolgimento delle suddette operazioni;
3. di confermare l'accesso ai soli veicoli in servizio di emergenza, ai velocipedi (biciclette), ai veicoli al servizio di invalidi o disabili, nonché ai titolari di eventuali idonei passi carrabili, ed ai mezzi dell'AMET ed AMIU per esigenze legate alle attività da esse espletate sul territorio (energie elettrica e pulizia Strade). Ulteriori deroghe, di carattere temporaneo, saranno valutate caso per caso dal Comando di Polizia Locale per eventuali ulteriori esigenze che potranno nel tempo rappresentarsi (es. manifestazioni, traslochi, lavori stradali, ecc.);
4. dare mandato al Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, per i successivi provvedimenti di competenza;
5. di revocare ogni atto uguale e contrario precedentemente deliberato e relativo a quanto oggi disciplinato con il presente provvedimento.
6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Francesco Angelo Lazzaro



IL SINDACO  
Avv. Amedeo Bottaro



N° \_\_\_\_\_ reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:


è affissa all'albo Pretorio dal 26 GIU. 2019 al 1 LUG 2019 per  
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

26 GIU. 2019

Trani, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Francesco Angelo Lazzaro



Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

26 GIU. 2019

Trani, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Francesco Angelo Lazzaro

